

CONSULTA NAZIONALE DEONTOLOGICA DELLA FNOMCeO - RIUNIONE GDL DEL 19-02-2021

TITOLO XVIII

INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA

Art. 78

Medicina digitale (Medicina digitale e Tecnologie informatiche)

Il medico persegue il mantenimento del rapporto di fiducia con il paziente nella diagnosi, terapia e monitoraggio delle condizioni di salute da remoto, mediante strumenti e servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il medico acquisisce preliminarmente il consenso, mediante una comunicazione diretta, esaustiva e personalizzata, adeguando la comunicazione alla specificità del mezzo utilizzato al fine della migliore comprensione da parte del paziente.

Il medico assicura il medesimo impegno ed assume la stessa responsabilità nelle prestazioni professionali in presenza o da remoto.

Il medico raccomanda al paziente o alla struttura sanitaria, ove esercita, di valutare e garantire la sicurezza della strumentazione tecnica e la tutela della riservatezza e della conservazione dei dati raccolti.

Il medico, quando utilizzi la tecnologia e i dati a fini di prevenzione, diagnosi, cura e sorveglianza clinica, si attiene agli indirizzi applicativi allegati.

Allegati all'art.78

INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL'ART. 78

MEDICINA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Medicina digitale

Il medico, nell'avvalersi per fini esclusivamente clinici della **Medicina digitale**, di tecnologie di informazione, comunicazione e di valutazione a distanza, nel rispetto del presente codice, si attiene nella pratica quotidiana ai principi e alle prescrizioni di seguito specificate.

È richiesto al medico di:

1. considerare l'uso delle tecnologie della Medicina digitale idoneo nella gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini
2. non sostituire la visita medica, che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale;
3. utilizzare gli strumenti di Medicina digitale per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza dell'evoluzione clinica, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica



4. tenere conto, nella fruizione delle tecnologie della Medicina digitale, della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell'uso delle risorse disponibili
5. attenersi nella fruizione degli strumenti tecnologici di cui sopra agli stessi principi e criteri generali che regolano l'utilizzo di qualsiasi altro strumento finalizzato all'esercizio della sua professione.
6. favorire le tecnologie della medicina digitale per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli interventi di prevenzione individuale e collettiva, in situazione di oggettiva difficoltà ad eseguire controlli ravvicinati
7. avvalersi della medicina digitale per il monitoraggio clinico del paziente, attenendosi sempre alle risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta
8. garantire la fruizione delle tecnologie con l'esclusiva finalità della tutela della salute, compresi la ricerca, il governo, il controllo, il monitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza e della cura, secondo la vigente normativa e i principi della deontologia medica, relativamente alla raccolta, utilizzo e rilevamento continuo dei dati dei pazienti
9. usare solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto pluri sensoriale col paziente¹ e agire secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi
10. rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-paziente in applicazione della Medicina digitale, della televisita, del teleconsulto e delle teleconsulenze ovvero mediante le tecnologie informatiche "a distanza"

Tecnologie d'informazione e comunicazione

Il medico, che si avvale della medicina digitale, nell'utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle precauzioni e prescrizioni di seguito elencate.

È compito del medico:

1. acquisire il consenso al trattamento dei dati
2. garantire la coerenza dei dati raccolti con le finalità del trattamento stesso, nonché, per quanto di competenza, assicurare la pertinenza e la veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza
3. collaborare a eliminare ogni forma di discriminazione nell'uso delle tecnologie informatiche preservando l'uguaglianza nell'accesso e nella fruizione dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura

¹ Sono oltre 108.000 i pazienti con deficit sensoriali, otoneurologici, verbali e visivi (pazienti muto-sordo-ciechi)



4. utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma prevista per la loro realizzazione, acquisendo e gestendo i dati in autonomia nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza nella conservazione
5. usare strumenti di comunicazione informatica attenendosi alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del vigente Codice di deontologia medica
6. segnalare all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la propria attività professionale, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria
7. avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente
8. rendere efficiente il sistema di raccolta dei dati epidemiologici, mediante l'uso delle tecnologie d'informazione e di comunicazione di dati clinici, nonché agire per la promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche
9. contrastare ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell'informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l'intrusione nelle banche dati
10. essere garante della correttezza, scientificità e deontologia dell'uso dello strumento informatico, assumendosi l'obbligo di segnalare all'Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti
11. collaborare con ogni iniziativa atta a garantire la trasparenza nell'acquisizione, elaborazione, gestione e utilizzo dei dati comunque connessi con attività di medicina digitale
12. vigilare sulle modalità di raccolta e di formazione dei dati utilizzati per il materiale di supporto diagnostico terapeutico e prognostico
13. implementare mediante le metodiche di simulazione l'apprendimento di tecniche diagnostiche terapeutiche atte ad ampliare le proprie competenze e abilità medico chirurgiche come elemento fondamentale della formazione e dell'aggiornamento professionale continue

Ordine e medicina digitale

L'Ordine è garante della corretta gestione delle innovazioni a salvaguardia della qualità, della proporzionalità degli interventi e dell'equità delle prestazioni nel rispetto della dignità della persona.

L'Ordine vigila e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità professionali del medico attraverso l'aggiornamento e la formazione continua anche attraverso le tecniche e gli strumenti di simulazione strumentale, atte ad ampliare le competenze e affinare le abilità professionali in ambito e medico chirurgico

È compito dell'Ordine

1. partecipare alla vigilanza su chi è autorizzato a controllare e monitorare l'uso dei dati



2. collaborare all'applicazione delle disposizioni (leggi) e delle normative che regolano la trasparenza e il conflitto d'interesse dei possessori e dei fornitori di dati
3. garantire i diritti dei pazienti, per definire i confini dell'uso degli strumenti della medicina digitale, per verificare le responsabilità nel loro utilizzo e gli strumenti risarcitori in caso di danno da ICT
4. rendere coerente la fruizione dei mezzi, degli strumenti informatici e delle macchine evolute (robot) per la diagnosi e la terapia mediante un'educazione sanitaria orientata alla promozione della salute e al miglior risultato in termini di diagnosi e cura, di miglior compliance e di consolidamento della fiducia del paziente, del cittadino e della società.
5. cooperare nella formazione postlaurea e nell'aggiornamento professionale allo sviluppo delle tecniche di apprendimento attraverso i sistemi di simulazione in ambito professionale medico chirurgico e di utilizzo strumentale (BLSO, endoscopia, chirurgia etc)

approvato in Videoconferenza, Parma 19.2.2021

Presidente Coordinatore della CND Pierantonio Muzzetto

Gruppo di lavoro:

Nicola Addis, Maurizio Benato, Giorgio Berchicci, Claudio Buccelli, Roberta Chersevani, Eugenio Corcioni, Stefano Falcinelli, Maurizio Grossi, Gianfranco Iadecola, Marco Ioppi, Gianfranco Lima, Claudio Lucia, Pasquale Macrì, Giovanni Merlino, Andrea Nicolussi, Antonio Panti, Alexandro Pejranò, Umberto Quiriconi.

Pierantonio Muzzetto